



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 gennaio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario - Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, da ultimo, dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020 della Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Treviso, acquisita al prot. C.d.c. n. 12442 del 19.12.2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Comune direttamente ha direttamente inviato alla Sezione Regionale di controllo del Veneto della Corte dei conti una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

L'Amministrazione istante, dopo aver premesso di aver ricevuto due domande di pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti da parte di ex amministratori, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro n. 24615 del 14 agosto 2023 formula il seguente quesito *“anche alla luce del principio di divieto di estensione del giudicato*

- *se trattasi di rimborso all'Amministratore relativamente ai contributi già versati in proprio, oppure di autonoma obbligazione contributiva dell'Ente nei confronti delle singole Casse di Previdenza (per i periodi trascorsi), anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione;*
- *di conoscere se, ad avviso di codesta Sezione, sulle somme dovute dall'Ente debbano eventualmente essere riconosciuti rivalutazioni monetarie ed interessi.*

DIRITTO

I. In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge.

A tal riguardo devono richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale *“le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane”* e, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo), n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e, da

ultimo, n. 17/SEZAUT/2020.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell'ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune);
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);
- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, e dunque ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non*

si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle autonomie, delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

II. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Ciò comunque non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2013, nella parte in cui prevede che le richieste possono essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti.

III. Dal punto di vista oggettivo, tuttavia, questa Sezione ritiene dichiarare inammissibile la richiesta di parere, poiché il quesito proposto non riguarda la corretta interpretazione di principi norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica ma l'esame di due fattispecie concrete relative a due ex amministratori che hanno formulato al Comune istanza di rimborso di contributi non versati dall'Amministrazione sia al fine di determinare l'eventuale prescrizione del diritto, sia al fine di valutare la debenza di rivalutazione ed interessi.

Altro profilo di inammissibilità oggettiva della richiesta di parere concerne le possibili commistioni che l'esame del quesito potrebbe generare con le altre funzioni della magistratura contabile oltre alle eventuali interferenze con quelle di altre magistrature. Le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno, infatti, costantemente affermato che il corretto esercizio delle altre funzioni (giurisdizionali, requirenti e di controllo), tutte ugualmente intestate alla Corte dei conti vanno preservate, così come quelle proprie di altre magistrature, da possibili interferenze provocate dall'esercizio della funzione consultiva (*ex plurimis* Sezione Controllo Emilia-Romagna, del. 88/2020/PAR); tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Riunite in sede consultiva, nel parere n. 5/2021/CONS, secondo cui "*l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per sua natura propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo. Diversamente opinando, detto ausilio verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale, nonché ad invadere le competenze che la Costituzione all'art. 97, in virtù del principio di separazione dei poteri, riserva espressamente all'Amministrazione*".

Per quanto sopra esposto la richiesta di parere va dichiarata oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Treviso (TV).

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Treviso ed al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Emanuele Mio

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini